



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

***Agli indirizzi indicati
nell'allegato elenco***

OGGETTO: Criteri per l'applicazione dell'art.5, comma 1 lettere *a*) e *b*) del D.lgs 3 aprile 2018 n. 34, recante Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Aree escluse dalla definizione di bosco.

Il D.lgs n. 34 del 2018 individua all'art. 5 le “*aree escluse dalla definizione di bosco per le materie risultanti nella competenza esclusiva dello Stato*”.

In particolare, il menzionato art. 5 statuisce che non sono da considerare bosco:

“a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità' di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché' il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.”

Con la nota Prot. n. 574 del 22/3/2019 sono stati meglio definiti i concetti e le categorie richiamati dalla normativa primaria, al fine di evitare incertezze e contrasti nella prima fase di attuazione del Testo unico. A distanza di più di tre anni, mentre proseguono i recepimenti degli articoli del TUFF nelle norme regionali e sono entrati in vigore più di 10 decreti attuativi (reperibili all'indirizzo

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12774>) pare opportuno, alla luce dell'esperienza maturata, riprenderne il testo, confermando le definizioni ormai consolidate ed integrandone altre, come segue.

Ai sensi pertanto dell'art. 5, comma 1, lettere *a*) e *b*) fatto salvo quanto definito dall'art 3 comma 4, per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono escluse dalla definizione di bosco, e, di conseguenza sottratte al vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lett g) del D.lgs n. 42 del 2004, le aree recanti:

- **Arboricoltura da legno:** da intendersi come “*la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale*” (articolo 3, comma 2, lettera *n*), del decreto legislativo n. 34 del 2018).



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

- **Tartufaie coltivate di origine artificiale:** coltivazione di impianti artificiali in terreni agricoli in qualsiasi stadio di sviluppo, ovvero anche con presenza di rinnovazione naturale o avventizia finalizzata allo scopo produttivo dell'impianto, reversibili al termine del ciclo colturale, in cui sono messe a dimora piante micorrizzate o idonee alla produzione di tartufo, con lo scopo di produrre tartufi attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali, comprese le tartufaie riconosciute ai sensi dell'art. 3, Legge 16.12.1985 n. 752 e smi .
- **Noccioleti in attualità di coltura:** da intendersi come gli impianti di *Corylus avellana L.*, anche innestata su *Corylus colurna L.*, che si intendono disposti con densità minima compresa tra 330 e 400 piante per ettaro, con sesto di impianto regolare o coerente con la morfologia dei luoghi dove sono radicati e soggetti a costanti cure colturali e periodiche lavorazioni di terreno.
- **Noccioleti oggetto di ripristino colturale:** da intendersi come quei noccioleti, costituiti da piante di *Corylus avellana L.*, che hanno nel loro patrimonio genetico le caratteristiche di qualità delle nocciole (varietà identificabili, non selvatici), le potenzialità produttive e di adattamento all'ambiente che le tecniche colturali devono consentire di esprimere, assicurando un reddito continuativo; tali formazioni, a causa della sospensione delle cure colturali, presentano invasione spontanea di vegetazione arbustiva ed arborea ma possono essere recuperate alla produzione di nocciole, dietro presentazione di apposito progetto agronomico autorizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma, come da disposizioni applicative che le stesse provvederanno ad emanare. Fino all'avvio degli interventi autorizzati, le aree mantengono la qualificazione di bosco sussistendone i presupposti.
- **Castagneti da frutto in attualità di coltura:** da intendersi come i soprassuoli di *Castanea sativa Mill.* coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 200 piante innestate ad ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali (ripuliture, potature e reintegro per innesto delle piante morte). Sono da considerarsi castagneti da frutto in attualità di coltura anche gli impianti costituiti con specie e ibridi appartenenti al genere *Castanea* con densità superiore a 150 piante a ettaro allevate con moduli colturali intensivi (periodiche lavorazioni del terreno o inerbimento artificiale, potature annuali ed eventuale irrigazione).
- **Castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale:** da intendersi come quei castagneti da frutto che, per la sospensione delle cure colturali, presentano una riduzione del numero di piante innestate e l'invasione spontanea di vegetazione arbustiva ed arborea, oppure cedui di castagno a bassa densità (inferiore a 500 ceppaie per ettaro) derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni, dietro presentazione di apposito progetto agronomico autorizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma, come da disposizioni applicative che le stesse provvederanno ad emanare. Fino all'avvio degli interventi autorizzati, le aree mantengono la qualificazione di bosco sussistendone i presupposti.



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

- **Boschi cedui a rotazione rapida:** da intendersi come gli impianti di specie arboree gestiti a ceduo su terreno agricolo e, più specificamente, *“le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con densità di almeno 1100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore a otto anni.”* (articolo 3, comma 1, lettera *d*, punto 2.2), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087).
- **Formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a):** piantagioni temporanee con specie forestali comunque denominate ma non configurabili come arboricoltura da legno, di origine artificiale, realizzate su terreni agricoli nell'ambito di interventi previsti dalla politica agricola comune UE e da altri finanziamenti pubblici o per investimento privato, a meno che la destinazione a bosco sia specificatamente prevista dalle iniziative di finanziamento pubblico, da bandi o dagli atti di finanziamento pubblico o autorizzativi.

Sono fatte salve eventuali determinazioni di norme regionali, ai sensi di quanto espresso all'art. 3, comma 4, del Decreto legislativo 34 del 2018.

La presente nota annulla e sostituisce la precedente Prot. n. 574 del 22/3/2019.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandra Stefani
F.to digitalmente ai sensi del CAD